

**CAPITOLATO TECNICO PER LA CONCESSIONE
DI SPAZI PUBBLICITARI
SU AUTOBUS, PALINE E PENSILINE DI FERMATA
GESTITI DA BRESCIA TRASPORTI SpA**

1. PREMESSE

BRESCIA TRASPORTI attraverso Contratto di Servizio con il Comune di Brescia gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano all'interno della città di Brescia e dei 14 comuni limitrofi (Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Caino, Castel Mella, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gussago, Nave, Poncarale, Rezzato, Roncadelle) che si sviluppa attraverso 16 linee a cui si aggiunge una linea specifica per il periodo estivo ed è attivo tutti i giorni dell'anno con sospensione parziale il 25 dicembre, il 1° maggio e il giorno di Pasqua.

BRESCIA TRASPORTI è dotata di un parco mezzi che comprende 225 autobus che effettuano annualmente circa 8.400.000 chilometri in linea per un totale di circa 490.000 ore di esercizio in linea e più di 580.000 corse al servizio di un totale di passeggeri trasportati nel 2017 pari a 37.000.000

Considerato che la rete di trasporto e i servizi di mobilità nella città di Brescia sono ad oggi ancora in via di sviluppo e nel corso del CONTRATTO BRESCIA TRASPORTI potrebbe pertanto acquisire nuove attività o ulteriori servizi, il CONCESSIONARIO sarà tenuto, di conseguenza, ad adeguare o implementare il contratto, secondo le condizioni del presente capitolato.

BRESCIA TRASPORTI ha indetto pertanto procedura pubblica per la concessione di spazi da adibire alla pubblicità sugli autobus e sulle paline e le pensiline del servizio di trasporto pubblico gestito.

2. OGGETTO

Il presente capitolato ha come oggetto la regolamentazione tecnica della concessione degli spazi pubblicitari presso le infrastrutture gestite da BRESCIA TRASPORTI, suddivisi in due lotti:

- **Lotto 1: spazi pubblicitari sui bus** del servizio di trasporto urbano di competenza di BRESCIA TRASPORTI;
- **Lotto 2: spazi pubblicitari sulle paline e le pensiline** del servizio di trasporto pubblico di competenza di BRESCIA TRASPORTI.

Il CONCESSIONARIO dovrà corrispondere a BRESCIA TRASPORTI un canone annuo, come meglio specificato di seguito, a fronte della concessione di entrambi i lotti o di un singolo lotto.

3 – GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUI BUS DEL SERVIZI DI TRASPORTO URBANO

3.1. Sono previste due tipologie di spazi:

1. N. 100 spazi sugli autobus, come indicato all'interno dell'**Allegato C**, per la pubblicità tabellare entro gli appositi telai delle seguenti misure:

- cm 300x70 fiancata sinistra;
- cm 120x70 fiancata destra;
- cm 120x70 e 200x70 lato posteriore

e/o con pellicole adesive applicate direttamente alle carrozzerie.

2. N. 10 spazi sugli autobus per pubblicità a "decorazione integrale" (decorazione completa dell'autobus, ad esclusione della parte anteriore, dei dispositivi di illuminazione e di direzione e della targa) e spazi per pubblicità "maxiretro" (parte posteriore dell'autobus, ad eccezione dei dispositivi di illuminazione e di direzione e della targa) come indicato all'interno dell'**Allegato D**.

3.2. Qualora nel corso del periodo contrattuale BRESCIA TRASPORTI acquisisse nuovi autobus si provvederà

alla ridefinizione dell'**Allegato C** e dell'**Allegato D** alla luce dei nuovi spazi a disposizione del CONCESSIONARIO.

3.3. Al termine del periodo contrattuale tutte le strutture rimarranno di proprietà di BRESCIA TRASPORTI.

3.4 La parte del parco mezzi non indicata all'interno dell'**Allegato C** e dell'**Allegato D** e corrispondente a un totale di n. 60 mezzi circa, verrà integralmente gestita da BRESCIA TRASPORTI, che si impegna a non agire in concorrenza con il CONCESSIONARIO e a collaborare per il raggiungimento dei migliori risultati; BRESCIA TRASPORTI potrà utilizzare tali spazi in piena autonomia, senza che il CONCESSIONARIO possa vantare alcuna pretesa economica.

3.5 Sarà consentito agli incaricati del CONCESSIONARIO di accedere alle autorimesse di BRESCIA TRASPORTI per la posa in opera e la manutenzione della pubblicità in orari precedentemente concordati, restando inteso che detti incaricati non dovranno, nell'ambito del loro compito, disturbare il servizio né intralciare il movimento delle vetture. I dipendenti e/o incaricati del CONCESSIONARIO potranno accedere agli impianti di BRESCIA TRASPORTI solo se muniti di documento di riconoscimento e del tesserino personale rilasciato da BRESCIA TRASPORTI stessa che riporterà il periodo di validità e che dovrà essere riconsegnato al termine dell'attività del singolo dipendente e/o incaricato. L'accesso sarà consentito esclusivamente per svolgere le attività di lavoro previste: non è permesso sostare in zone non interessate dal lavoro, né sostare all'interno degli impianti oltre l'orario di lavoro stabilito. Ai mezzi autorizzati ad entrare negli impianti di BRESCIA TRASPORTI verrà rilasciato contrassegno, da esporre sul parabrezza e su tali mezzi BRESCIA TRASPORTI effettuare controlli e verifiche. Nessuna responsabilità o onere può derivare a carico di BRESCIA TRASPORTI per eventuali danni a cose, danni o infortuni a terzi e/o al personale del CONCESSIONARIO addetto al montaggio ed allo smontaggio e a tutte le operazioni comunque inerenti la pubblicità in oggetto. Restano pertanto a carico esclusivo del CONCESSIONARIO le necessarie coperture assicurative e tutti gli adempimenti derivanti dalle prescrizioni vigenti in materia. In caso di subappalto autorizzato, il CONCESSIONARIO dovrà fornire analoga documentazione relativa ai dipendenti della ditta subappaltatrice.

3.6 Alla luce della peculiare priorità che il servizio di trasporto pubblico riveste, il CONCESSIONARIO si impegnerà a non fare osservazioni sullo svolgimento dello stesso. Il CONCESSIONARIO dovrà inoltre essere a conoscenza delle condizioni di esercizio del parco mezzi di BRESCIA TRASPORTI e di quanto concerne il servizio di trasporto pubblico.

3.7 BRESCIA TRASPORTI potrà modificare, a proprio insindacabile giudizio, orari e consistenza numerica dei veicoli circolanti sulle varie linee gestite senza che il CONCESSIONARIO possa sollevare o avanzare pretesa alcuna. Lo stesso dicasi per quanto riguarda i periodi di fermo dei veicoli in officina per riparazioni o manutenzioni, programmate o straordinarie.

3.8 Oltre a quanto previsto nei precedenti paragrafi, sono a carico del CONCESSIONARIO:

- a) l'applicazione, la rimozione, la pulizia dei supporti, la manutenzione del materiale pubblicitario e degli impianti, con la precisazione che, nel caso di trascuratezza nella manutenzione, le operazioni potranno essere eseguite direttamente da BRESCIA TRASPORTI con addebito delle relative spese al CONCESSIONARIO;
- b) tutte le tasse, imposte e tributi di ogni specie, vigenti o futuri, gravanti sulla pubblicità e sull'esercizio della stessa, come specificato all'interno del paragrafo 9.

3.9 Il CONCESSIONARIO durante l'attività di applicazione dei cartelli pubblicitari sulle vetture dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le norme vigenti in materia, emanate dalla MCTC e dalle altre Autorità, avendo

sempre l'accortezza di non alterarne l'estetica, danneggiarle, recare intralcio a simboli e scritte rispondenti alle esigenze del servizio di BRESCIA TRASPORTI. Le applicazioni dovranno essere effettuate su appositi supporti predisposti dal CONCESSIONARIO. Le pubblicità a decorazione integrale, i maxiretro o i formati simili, verranno attuate tramite l'applicazione di pellicole adesive (PVC CAST completo di protezione CAST con stampa ecosolvente) direttamente sulle superfici delle carrozzerie degli autobus, vetri compresi (ad esclusione delle uscite di sicurezza) sui quali la pellicola dovrà avere caratteristiche tali da consentire la visibilità dall'interno verso l'esterno. Anche le pellicole adesive prespaziate dovranno avere le medesime caratteristiche sopraindicate (PVC CAST completo di protezione CAST con stampa ecosolvente). Potranno essere rivestite con la pellicola tutte le superfici laterali e posteriori degli autobus, ad eccezione delle targhe, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione di direzione. BRESCIA TRASPORTI, al fine di rendere possibile l'effettuazione di tali decorazioni, si impegna a spostare elementi di natura removibile presenti. Tutte le pellicole adesive di cui sopra devono avere garanzia per 5 anni dalla data dell'installazione e ulteriore garanzia che alla rimozione non rimangano tracce sulle superfici sottostanti.

3.10 La pubblicità mediante pellicole adesive sarà attuata alle seguenti condizioni:

- a. Le spese relative all'impianto e alla sistemazione e rimozione della pubblicità saranno a carico totale del CONCESSIONARIO.
- b. Il supporto adesivo attraverso cui la pubblicità dovrà essere affissa al veicolo dovrà essere sempre removibile e avere caratteristiche tali da non arrecare danni alla carrozzeria dei mezzi, sia nella fase di installazione che in quella di rimozione.
- c. Il CONCESSIONARIO deve garantire la perfetta aderenza della pellicola alla carrozzeria e una adeguata resistenza agli agenti atmosferici e ai lavaggi successivi.
- d. Il CONCESSIONARIO si impegna ad effettuare sorveglianza affinché gli impianti pubblicitari siano sempre in perfetto stato e si impegna a sostituire immediatamente, anche a fronte di richiesta di BRESCIA TRASPORTI, quelli che presentassero anomalie.
- e. La richiesta di messa a disposizione dei veicoli dovrà essere effettuata con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto all'inizio dei lavori di allestimento.
- f. I veicoli verranno messi a disposizione del CONCESSIONARIO previo lavaggio meccanico di tipo "industriale" della carrozzeria a mezzo degli impianti aziendali. Eventuali interventi di pulizia e sgrassaggio supplementare dei veicoli che si rendessero necessari per consentire la corretta adesione del materiale pubblicitario saranno eseguiti a cura di BRESCIA TRASPORTI con l'addebito del 50% dei puri costi sostenuti.
- g. L'allestimento dovrà essere eseguito senza creare intralci di alcun tipo ai compiti di istituto di BRESCIA TRASPORTI e il tempo di esecuzione non dovrà in ogni caso superare un giorno lavorativo dalla messa a disposizione del veicolo.
- h. I nominativi del personale addetto all'allestimento delle vetture dovrà essere segnalato ai responsabili di BRESCIA TRASPORTI.
- i. BRESCIA TRASPORTI non sarà tenuta responsabile per la buona conservazione del materiale e della pubblicità che il CONCESSIONARIO farà esporre sulle vetture, tuttavia farà esercitare al suo personale quella cura e sorveglianza prescritta per la buona conservazione dei beni di sua proprietà.

3.11 Il CONCESSIONARIO è tenuto al rigido rispetto del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

3.12 Il CONCESSIONARIO si impegna a provvedere, a propria cura e spese, al collocamento e alla

sostituzione del materiale pubblicitario con proprio personale e mezzi.

Il materiale deve essere tenuto in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro.

Eventuali riparazioni o sostituzioni sono a carico del CONCESSIONARIO.

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente articolo dà luogo all'applicazione di penali.

L'attività di installazione pubblicitaria dovrà essere effettuata dal CONCESSIONARIO evitando ogni eventuale interferenza con i servizi esercitati da BRESCIA TRASPORTI presso gli stabili ed impianti oggetto di detta installazione ed esposizione.

3.13 Il CONCESSIONARIO deve dichiarare espressamente di essere a conoscenza del regime di esercizio dei servizi svolti da BRESCIA TRASPORTI, sia riguardo al numero degli stessi, sia alla durata della circolazione, e si impegna a non sollevare eccezioni né avanzare alcuna pretesa a tale proposito.

3.14 Tutti i guasti e/o i disservizi o i danni cagionati a bus, stabili, impianti, apparecchiature o altri beni anche di terzi, per effetto dell'applicazione della pubblicità devono essere eliminati a spese del CONCESSIONARIO. Nel caso in cui, a seguito di incidenti qualsiasi o di atti vandalici, venissero danneggiati e distrutti gli avvisi pubblicitari, nessuna responsabilità al riguardo può essere addebitata a BRESCIA TRASPORTI e il CONCESSIONARIO deve provvedere a rimettere la pubblicità nel pristino stato, a proprie spese e senza diritto di indennizzo o risarcimento a qualunque titolo da parte di BRESCIA TRASPORTI.

3.15 Il CONCESSIONARIO assume direttamente ed in proprio ogni più ampia responsabilità non soltanto per i reclami che possono essere sollevati dai suoi clienti circa le rispettive pubblicità ma anche per i reclami che possono essere avanzati da terzi, diversi dai clienti, per qualsiasi motivo.

BRESCIA TRASPORTI non potrà essere considerata responsabile per eventuali contestazioni sorte tra il CONCESSIONARIO e terzi a causa della pubblicità realizzata. In questo caso BRESCIA TRASPORTI avrà facoltà di rimuovere, una volta a conoscenza dei reclami, la pubblicità oggetto degli stessi.

3.16 BRESCIA TRASPORTI potrà per necessità di pubblico servizio sospendere temporaneamente l'utilizzo di uno o più supporti pubblicitari, dando un preavviso al CONCESSIONARIO ove ciò sia possibile, al fine di arrecare il minor danno possibile agli inserzionisti.

BRESCIA TRASPORTI non risponde in alcun modo sulle conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione o diminuzione dei servizi da questa effettuata, per guasti, mancanza di energia, sciopero dei dipendenti e per qualsiasi altra causa, di qualsiasi natura

3.17 BRESCIA TRASPORTI, pur riservandosi di reprimere ogni eventuale abuso da parte di terzi nell'esposizione di pubblicità, non ne risponde nei confronti di chiunque, ivi comprese le autorità preposte, né a titolo di risarcimento danni, né ad altro titolo. Al riguardo, il CONCESSIONARIO sarà tenuto a rimuovere tutta la pubblicità ovunque installata abusivamente, assumendosene l'esclusiva responsabilità.

3.18 Il CONCESSIONARIO si impegna a rispettare le norme del vigente "Codice di autodisciplina pubblicitaria" e comunque a richiedere autorizzazione a BRESCIA TRASPORTI per ogni esposizione pubblicitaria, impegnandosi a far pervenire preventivamente a BRESCIA TRASPORTI i progetti pubblicitari in duplice copia, con le indicazioni delle dimensioni e del luogo di collocazione dei vari mezzi pubblicitari.

BRESCIA TRASPORTI si riserva la facoltà di rifiutare i messaggi che risultassero, ad insindacabile giudizio, contrari al comune senso del pudore o all'ordine pubblico, senza che ciò determini in alcun modo manleva o esenzione di responsabilità a carico del CONCESSIONARIO, cui resterà in capo l'intera responsabilità civile e penale. Detta Vigilanza non solleva comunque il CONCESSIONARIO da alcuna responsabilità, civile o penale, che compete esclusivamente ad essa.

Saranno pertanto escluse dal contratto e tassativamente vietate le seguenti forme di pubblicità:

a) immagini o messaggi che possano provocare lesione dei comuni sentimenti di riservatezza, decoro,

pudore;

b) immagini o messaggi che possano indurre alla pratica del gioco d'azzardo;

c) prodotti e/o servizi in contrasto con gli interessi commerciali di BRESCIA TRASPORTI in quanto in concorrenza con le normali attività BRESCIA TRASPORTI;

d) pubblicità luminose o a riflessione per quanto riguarda gli spazi pubblicitari relativi agli autobus.

La pubblicità di natura strettamente politica e/o sindacale dovrà in ogni caso ottenere la preventiva autorizzazione di BRESCIA TRASPORTI che, ad insindacabile giudizio, potrà non consentire l'esposizione senza che il CONCESSIONARIO possa al proposito sollevare eccezioni.

Nel caso di pubblicità "particolari e forti" si invita comunque il CONCESSIONARIO ad una previa comunicazione a BRESCIA TRASPORTI.

3.19 Qualora il CONCESSIONARIO subentrante fosse diverso dall'attuale gestore, avrà l'obbligo di rilevare da quello uscente il portafoglio dei contratti pubblicitari successivi alla decorrenza contrattuale oppure aventi efficacia successiva alla decorrenza del nuovo rapporto, a titolo oneroso, dietro il pagamento di una commissione del 35%, oltre alla quota parte delle tasse comunali già versate, da riconoscere al concessionario uscente.

3.20 Ad inizio del rapporto il CONCESSIONARIO potrà utilizzare gli eventuali impianti pubblicitari esistenti di proprietà di BRESCIA TRASPORTI risultanti in regola con le norme vigenti, nei tipi, caratteristiche e condizioni in atto, ma dovrà provvedere alla graduale sostituzione degli impianti più vetusti, anche allo scopo di uniformare i formati.

I nuovi impianti pubblicitari rimarranno di proprietà di BRESCIA TRASPORTI al termine della concessione.

La gestione, le spese di manutenzione e gli eventuali consumi di energia elettrica sono a carico del CONCESSIONARIO.

3.21 Il CONCESSIONARIO è obbligato a tenere costantemente aggiornato, consegnandone su richiesta annualmente copia a BRESCIA TRASPORTI, uno schedario dal quale risultino la tipologia, la quantità e le dimensioni delle strutture in dotazione per la pubblicità (patrimonio impianti).

4 – GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SU PALINE E PENSILINE DI FERMATA

4.1. BRESCIA TRASPORTI concede gli spazi da adibire alla pubblicità sulle paline e le pensiline all'interno di Brescia e dei 14 comuni limitrofi elencati all'interno dell'**Allegato E**. BRESCIA TRASPORTI è infatti proprietaria di 315 pensiline di cui 128 non attrezzate per ospitare la pubblicità e che potrebbero essere allestite a spesa e cura del CONCESSIONARIO.

4.2 Il canone annuo offerto dal CONCESSIONARIO non varierà alla luce di eventuali variazioni degli spazi disponibili, salvo aumento o diminuzione in misura superiore al 20% della superficie pubblicitaria, nel qual caso il canone verrà rideterminato proporzionalmente.

4.3 Al termine del periodo contrattuale tutte le strutture, comprese le eventuali nuove strutture installate, rimarranno di proprietà di BRESCIA TRASPORTI.

4.4 Gli spazi in concessione dovranno essere allestiti secondo quanto proposto in fase di assegnazione, anche attraverso pubblicità dinamica laddove presentata in fase di offerta.

Gli impianti dedicati alla pubblicità dinamica potranno essere installati su un numero limitato di postazioni, ma la sperimentazione potrebbe essere estesa ad altre postazioni qualora ne sussistano le condizioni,

4.5 Il CONCESSIONARIO si impegna a riservare su richiesta e precisa indicazione di BRESCIA TRASPORTI una

superficie espositiva, sino al 10% della consistenza degli impianti, per comunicazioni al pubblico e campagne istituzionali, anche in collaborazione con altri Enti o Società, e per iniziative di carattere sociale e/o operazioni di co-marketing che BRESCIA TRASPORTI vorrà realizzare con terzi, previa comunicazione al CONCESSIONARIO.

Il CONCESSIONARIO dovrà altresì esporre, con ogni onere a suo carico, i messaggi pubblicitari di cui sopra forniti da BRESCIA TRASPORTI, senza poter avanzare alcuna pretesa economica.

4.6 Il CONCESSIONARIO sarà responsabile del suo personale sui luoghi di lavoro e dovrà adottare a tal fine tutte le misure e le precauzioni necessarie.

Sarà altresì responsabile per i danni recati a BRESCIA TRASPORTI o a terzi per cause dipendenti dall'impiego o dall'installazione degli impianti pubblicitari, escluse le cause di forza maggiore, che dovranno essere debitamente documentate.

Ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni che si verificassero nel corso dell'affissione dei manifesti pubblicitari ricadrà esclusivamente sul CONCESSIONARIO.

BRESCIA TRASPORTI non sarà responsabile in caso di contestazioni in merito alle pubblicità né sarà responsabile della buona conservazione del materiale pubblicitario, degli impianti e dei danneggiamenti conseguenti ad incidenti stradali o atti vandalici.

Il CONCESSIONARIO si assume tutte le responsabilità connesse alla realizzazione, all'installazione e all'impiego degli impianti pubblicitari.

4.7 Alla luce della peculiare priorità che il servizio di trasporto pubblico riveste, il CONCESSIONARIO si impegnerà a non fare osservazioni sullo svolgimento dello stesso.

Il CONCESSIONARIO dovrà inoltre essere a conoscenza delle condizioni di esercizio del parco mezzi di BRESCIA TRASPORTI e di quanto concerne il servizio di trasporto pubblico.

4.8 Oltre a quanto previsto nei precedenti paragrafi, sono a carico del CONCESSIONARIO:

- a) l'applicazione, la rimozione, la pulizia dei supporti, la manutenzione del materiale pubblicitario e degli impianti, con la precisazione che, nel caso di trascuratezza nella manutenzione, le operazioni potranno essere eseguite direttamente da BRESCIA TRASPORTI con addebito delle relative spese al CONCESSIONARIO;
- b) tutte le tasse, imposte e tributi di ogni specie, vigenti o futuri, gravanti sulla pubblicità e sull'esercizio della stessa.

4.9 Il CONCESSIONARIO durante l'attività di applicazione dei messaggi pubblicitari dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le norme vigenti in materia, emanate dalla MCTC e dalle altre Autorità, avendo sempre l'accortezza di non alterare l'estetica di paline e pensile o danneggiarle o recare intralcio a simboli e scritte rispondenti alle esigenze del servizio di BRESCIA TRASPORTI.

Le applicazioni dovranno essere effettuate su appositi supporti predisposti dal CONCESSIONARIO.

Le spese relative all'impianto e alla sistemazione e rimozione della pubblicità saranno a carico totale del CONCESSIONARIO.

Il CONCESSIONARIO si impegna ad effettuare sorveglianza affinché gli impianti pubblicitari siano sempre in perfetto stato e si impegna a sostituire immediatamente, anche a fronte di richiesta di BRESCIA TRASPORTI, quelli che presentassero anomalie.

BRESCIA TRASPORTI non sarà tenuta responsabile per la buona conservazione del materiale e della pubblicità che il CONCESSIONARIO farà esporre, tuttavia farà esercitare al suo personale quella cura e sorveglianza prescritta per la buona conservazione dei beni di sua proprietà.

4.10 Il CONCESSIONARIO è tenuto al rigido rispetto del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

4.11 BRESCIA TRASPORTI, pur riservandosi di reprimere ogni eventuale abuso da parte di terzi nell'esposizione di pubblicità, non ne risponde nei confronti di chiunque, ivi comprese le autorità preposte, né a titolo di risarcimento danni, né ad altro titolo.

Al riguardo, il CONCESSIONARIO sarà tenuto a rimuovere tutta la pubblicità ovunque installata abusivamente, assumendosene l'esclusiva responsabilità.

4.12 Il CONCESSIONARIO si impegna a rispettare le norme del vigente "Codice di autodisciplina pubblicitaria" e comunque a richiedere autorizzazione a BRESCIA TRASPORTI per ogni esposizione pubblicitaria, impegnandosi a far pervenire preventivamente a BRESCIA TRASPORTI i progetti pubblicitari in duplice copia, con le indicazioni delle dimensioni e del luogo di collocazione dei vari mezzi pubblicitari.

BRESCIA TRASPORTI si riserva la facoltà di rifiutare i messaggi che risultassero, ad insindacabile giudizio, contrari al comune senso del pudore o all'ordine pubblico, senza che ciò determini in alcun modo manleva o esenzione di responsabilità a carico del CONCESSIONARIO, cui resterà in capo l'intera responsabilità civile e penale. Detta Vigilanza non solleva comunque il CONCESSIONARIO da alcuna responsabilità, civile o penale, che compete esclusivamente ad essa.

Saranno pertanto escluse dal contratto e tassativamente vietate le seguenti forme di pubblicità:

- a) immagini o messaggi che possano provocare lesione dei comuni sentimenti di riservatezza, decoro, pudore;
- b) immagini o messaggi che possano indurre alla pratica del gioco d'azzardo;
- c) prodotti e/o servizi in contrasto con gli interessi commerciali di BRESCIA TRASPORTI in quanto in concorrenza con le normali attività BRESCIA TRASPORTI.

La pubblicità di natura strettamente politica e/o sindacale dovrà in ogni caso ottenere la preventiva autorizzazione di BRESCIA TRASPORTI che, ad insindacabile giudizio, potrà non consentire l'esposizione senza che il CONCESSIONARIO possa al proposito sollevare eccezioni.

Nel caso di pubblicità "particolari e forti" si invita comunque il CONCESSIONARIO ad una previa comunicazione a BRESCIA TRASPORTI.

Il CONCESSIONARIO si impegna a prendere visione sul sito www.bresciamobilita.it delle norme del Codice Etico e Comportamento adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, a riconoscerle come parte integrante delle condizioni di contratto e, nel puntuale rispetto delle stesse, si impegna a non effettuare alcun comportamento in contrasto con le suddette norme. Il mancato rispetto di tale impegno darà a BRESCIA TRASPORTI il diritto di risolvere, con decorrenza immediata, il contratto, fatto salvo il diritto di rivalersi sul CONCESSIONARIO per eventuali danni conseguenti.

4.13 Qualora il CONCESSIONARIO subentrante fosse diverso dall'attuale gestore, avrà l'obbligo di rilevare da quello uscente il portafoglio dei contratti pubblicitari successivi alla decorrenza contrattuale oppure aventi efficacia successiva alla decorrenza del nuovo rapporto, a titolo oneroso, dietro il pagamento di una commissione del 35%, oltre alla quota parte delle tasse comunali già versate, da riconoscere al concessionario uscente.

4.14 Il CONCESSIONARIO è obbligato a tenere costantemente aggiornato, consegnandone su richiesta annualmente copia a BRESCIA TRASPORTI, uno schedario dal quale risultino la tipologia, la quantità e le dimensioni delle strutture in dotazione per la pubblicità (patrimonio impianti).

5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

5.1. La durata della concessione è di cinque anni.

5.2. Il contratto si risolverà

- per scadenza del periodo di validità;

- ad iniziativa di BRESCIA TRASPORTI qualora l'attività non sia eseguita in conformità alle prescrizioni contrattuali o nell'ipotesi di accertata frode da parte del CONCESSIONARIO o di una sua collusione con il personale di BRESCIA TRASPORTI;
 - in seguito a dichiarazione di fallimento, di accertata insolvenza, concordato giudiziale o extra giudiziale del CONCESSIONARIO;
 - in caso di cessione non approvata da BRESCIA TRASPORTI a terzi dell'esecuzione parziale o totale delle attività;
 - con preavviso di 90 giorni da parte di BRESCIA TRASPORTI e a mezzo di lettera raccomandata per il sopravvenire di inderogabili necessità e/o per gravi motivi, che saranno comprovati da BRESCIA TRASPORTI, anche legati ai contratti che BRESCIA TRASPORTI attualmente ha in essere con il Comune di Brescia per la gestione dei servizi oggetto della concessione.
- In tal caso il concessionario avrà diritto solamente al rimborso del canone già anticipato e relativo al periodo non utilizzato.

6 - REVISIONE CORRISPETTIVI PER RIVALUTAZIONE ISTAT ANNUALE

6.1. I canoni della concessione dei vari lotti saranno rivalutati annualmente di una percentuale pari all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati su base annua desunto dai bollettini Istat.

6.2. La revisione verrà effettuata annualmente e avrà effetto dall'inizio del primo trimestre successivo a quello cui la revisione si riferisce.

7 – PENALI

7.1. In caso di inadempimento delle obbligazioni poste a carico del CONCESSIONARIO saranno applicate le penali di seguito riportate:

- Euro 300,00 (trecento/00) al giorno per ogni esposizione pubblicitaria al di fuori degli spazi autorizzati;
- Euro 500,00 (cinquecento/00) al giorno per ingiustificato ritardo e/o mancata realizzazione dei progetti relativi alle installazioni pubblicitarie;
- Euro 200,00 (duecento/00) al giorno ad installazione, in caso di mancata manutenzione, sostituzione e/o pulizia rispetto ai parametri previsti.

8 – CAUZIONE

8.1. A garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti con il presente CONTRATTO, il CONCESSIONARIO costituirà a proprie spese nel termine di 15 giorni dall'aggiudicazione, cauzione definitiva per un importo pari al 10% del canone annuale offerto per l'intera durata contrattuale a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi assunti, anche a mezzo di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto o società.

8.2. La fidejussione, emessa da primari Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo "cauzioni private" avrà validità non inferiore a 2 mesi dalla data di scadenza del contratto e conterrà le seguenti condizioni particolari:

- 1) rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- 2) impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a

semplice richiesta scritta senza alcuna riserva. Il costo relativo alla fidejussione sarà a carico CONCESSIONARIO.

8.3. La cauzione è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento, da parte del CONCESSIONARIO, di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivati dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno, eccedente l'importo cauzionale, che da tale inadempimento derivasse.

8.4. Ove il CONCESSIONARIO opti per uno dei modi alternativi alla cauzione in numerario, il garante dovrà espressamente dichiarare:

1. di aver preso visione del Capitolato Tecnico di tutti i suoi allegati e degli atti in essi richiamati;
2. di obbligarsi a versare al Committente, entro il termine di 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta e senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta;
3. di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento di rapporti contrattuali.

8.5. In caso di escussione della cauzione, il CONCESSIONARIO dovrà provvedere a reintegrarla, entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto.

8.6. L'eventuale garanzia fideiussoria dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e al termine di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c.; dovrà, inoltre, espressamente prevedere che le somme garantite siano esigibili a semplice e non documentata richiesta da parte del Concedente senza possibilità che siano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa.

Quanto sopra anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte del CONCESSIONARIO o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria.

8.7. BRESCIA TRASPORTI potrà altresì avvalersi della cauzione per i lavori da eseguirsi d'ufficio, per il risarcimento dei danni subiti, per il recupero dei crediti a qualunque titolo vantati nei confronti del CONCESSIONARIO, nonché a garanzia delle richieste di risarcimento, da parte di terzi, per i danni causati dal CONCESSIONARIO stesso.

8.8. In tutti i predetti casi BRESCIA TRASPORTI ha diritto di disporre della cauzione, fatto salvo il suo diritto di esperire ogni altra azione.

8.9. In ogni caso il CONCESSIONARIO è obbligato a reintegrare la cauzione di cui BRESCIA TRASPORTI, in forza dei patti stipulati, si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTI

9.1. L'esecuzione delle attività è direttamente affidata al CONCESSIONARIO, che non potrà cedere il contratto senza la previa autorizzazione scritta di BRESCIA TRASPORTI, nemmeno parzialmente, ad altro soggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto e fatto salvo il risarcimento dei danni.

9.2. Il subappalto è consentito unicamente, nei limiti della normativa in materia, con riferimento alle operazioni di montaggio/smontaggio e movimentazione pubblicitaria, a condizione che vengano preventivamente autorizzati da BRESCIA TRASPORTI e con applicazione delle normative in materia di sicurezza e antimafia.

9.3. Il subaffidamento non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del CONCESSIONARIO, che rimane per intero responsabile nei confronti di BRESCIA TRASPORTI, e il CONCESSIONARIO si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori.

9.4. Il CONCESSIONARIO non potrà cedere, né totalmente né parzialmente il contratto, né cedere o affittare il ramo d'azienda afferente il medesimo, senza la preventiva e scritta autorizzazione di BRESCIA TRASPORTI, pena la risoluzione del contratto.

10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE

10.1. Il CONCESSIONARIO corrisponderà a BRESCIA TRASPORTI un canone annuo complessivo in 2 rate semestrali anticipate: la prima rata deve essere corrisposta all'atto della stipula del contratto e le successive entro i primi 15 giorni di ciascun semestre.

10.2. I versamenti verranno effettuati secondo le modalità indicate da BRESCIA TRASPORTI con fattura 30 giorni dffm.

10.3. In caso di ritardo dei versamenti, verranno applicati gli interessi moratori di legge.

10.4. Resta ferma in qualsiasi momento, decorso almeno tre mesi di ritardo nel versamento del canone, la facoltà da parte di BRESCIA TRASPORTI di risolvere il contratto per inadempienza mediante semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

11.1. In caso di incidenti a persone o cose, comunque derivanti dalla pubblicità in oggetto, il CONCESSIONARIO assume direttamente ed in proprio ogni responsabilità e provvede direttamente alla liquidazione dei danni relativi, sollevando BRESCIA TRASPORTI da qualsiasi onere e/o responsabilità al riguardo.

11.2. BRESCIA TRASPORTI dovrà essere sempre e comunque manlevata da qualsiasi pretesa od azione di terzi verso il CONCESSIONARIO.

11.3. Tutti i danni che potessero derivare a terzi in conseguenza della pubblicità, saranno a totale carico del CONCESSIONARIO, che a tale scopo è tenuto a stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione un contratto di assicurazione della Responsabilità civile terzi ed operai conforme a quanto di seguito specificato:

- Contraente: l'aggiudicatario;
- Assicurato: l'aggiudicatario;
- Durata del contratto: dall'inizio della concessione al termine della stessa;
- Massimali: R.C.T. per sinistro Euro 5.000.000,00
R.C.O. Euro 1.500.000,00.

Oggetto della copertura:

1. l'assicurazione della R.C.T.O. relativa alla sola prestazione oggetto del CONTRATTO, con inclusione della qualifica di terzo di BRESCIA TRASPORTI. e/o sue controllate e di tutti i suoi dipendenti e collaboratori, ed in generale di quanti si trovino nell'ambito delle attività autorizzate da BRESCIA TRASPORTI;

2. estensione della garanzia ai locali nei quali si eseguono i servizi senza esclusione alcuna; compresi i danni derivanti alle cose: opere, impianti, macchinari e quant'altro si trovi nell'ambito dei servizi da eseguire.

Per tali estensioni è ammessa una franchigia non superiore a € 250,00 (che resterà a carico dell'aggiudicatario) ed un massimale non inferiore a € 500.000,00.

La polizza dovrà inoltre contenere:

3. una clausola che impegni la compagnia a non apportare alcuna modifica al contratto di assicurazione senza la preventiva specifica approvazione di BRESCIA TRASPORTI ed a notificare a quest'ultima l'eventuale storno del contratto per sinistrosità (dopo 2 sinistri) e con un termine di rispetto di 60 gg. dalla notifica;

4. la rinuncia al diritto di rivalsa.

In ogni caso la formulazione testuale del rischio da assicurare (oggetto dell'assicurazione) dovrà essere preventivamente concordata con BRESCIA TRASPORTI che dovrà anche approvare l'intero contratto di assicurazione.

12 - SICUREZZA E INCOLUMITÀ DELLE PERSONE

12.1 Il CONCESSIONARIO è obbligato ad assicurare, attraverso l'organizzazione della propria impresa, il rispetto di tutti gli obblighi di legge stabiliti a tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, dell'ambiente e dell'incolumità delle persone predisponendo a tale fine impianti, macchinari, strumenti in genere, attrezzature, mezzi collettivi e personali di protezione e tecnologie adeguate, assegnando personale sufficiente e qualificato e stabilendo corrispondenti e coerenti ordini di servizio e norme disciplinari.

12.2 BRESCIA TRASPORTI metterà a disposizione del CONCESSIONARIO – attraverso il portale fornitori – le informazioni inerenti i rischi generali e specifici dei luoghi oggetto della concessione.

12.3 Sono in capo al CONCESSIONARIO gli oneri di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nel momento in cui il CONCESSIONARIO appalterà i servizi di posa delle pubblicità negli spazi forniti in concessione.

12.4 L'appaltatore è tenuto a sua volta al rigoroso rispetto, prendendone piena conoscenza, delle procedure e norme interne di sicurezza di BRESCIA TRASPORTI e, più in generale, agli obblighi di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

12.5 Il CONCESSIONARIO e l'appaltatore devono mantenere indenne BRESCIA TRASPORTI da qualsiasi responsabilità o penalità in conseguenza di reclami, vertenze o procedimenti legali - intentati contro BRESCIA TRASPORTI stessa - in conseguenza di violazioni di leggi compiute dall'appaltatore o dal suo personale nel corso dell'esecuzione dei servizi.

13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

13.1. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del Contratto, il CONCESSIONARIO non avrà diritto di sospendere le attività, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

13.2. Il CONCESSIONARIO resta pertanto tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni del Responsabile di Contratto BRESCIA TRASPORTI senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del Contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare a BRESCIA TRASPORTI.

13.3. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro Competente in via esclusiva è quello di Brescia.

14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile (Art. 1453 e ss.c.c.) o da altri disposizioni contrattuali e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, BRESCIA TRASPORTI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera A/R in ciascuno dei seguenti casi:

- sopravvenienza a carico del CONCESSIONARIO, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- violazioni di legge;
- revoca di autorizzazioni/licenze o certificazioni;
- ritardo superiore a 30 gg. nella presentazione della documentazione ai sensi del precedente art. 5, ovvero nella realizzazione del progetto dal medesimo articolo previsto;
- ritardo superiore a 30 gg. nel versamento del canone;
- violazione degli obblighi del contratto;
- venir meno in tutto o in parte della cauzione di cui al precedente art. 26 ovvero mancato reintegro della stessa nell'ipotesi in cui BRESCIA TRASPORTI se ne sia avvalsa.

14.2. In tutti i casi di risoluzione BRESCIA TRASPORTI provvederà a escutere la cauzione di cui al precedente articolo 26, salvo ogni diritto ed azione per il maggior danno che BRESCIA TRASPORTI dichiara di aver subito.

14.3. In caso di risoluzione del contratto il CONCESSIONARIO sarà, inoltre, tenuto a risarcire a BRESCIA TRASPORTI tutti i danni diretti ed indiretti ivi compresi i maggiori oneri derivanti dal riaffidamento dei Servizi